

Codice DB1121

D.D. 21 dicembre 2012, n. 1280

**PSR 2007-2013: Misura 216 “Investimenti non produttivi”. Adeguamenti delle disposizioni applicative approvate con determinazione dirigenziale n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i.**

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013, che ha stabilito che il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) intervenga negli Stati Membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

visto in particolare l'art. 41, lettera a) del reg. (CE) n. 1698/2005 riferito agli investimenti non produttivi connessi ad impegni relativi alla misura di cui all'art. 36, lettera a) punto IV) (misura 214 – pagamenti agroambientali) o ad altri obiettivi agroambientali;

vista la determinazione del direttore regionale n. 771 del 14/8/2012, che ha definito le fasi di presentazione delle domande e di istruttoria e le disposizioni per l'attuazione degli impegni relativi alla misura 216 (investimenti non produttivi) del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR);

vista la determinazione dirigenziale n. 879 del 2/10/2012, che ha modificato e integrato tali disposizioni applicative;

preso atto che l'allegato A della citata determinazione dirigenziale n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i. prevede nella parte seconda (Procedure per la presentazione delle domande e per le successive fasi istruttorie) al punto 3.1.1 - Criteri di ammissibilità - le seguenti indicazioni:

<Per la tipologia 1 (*Realizzazione di elementi ambientali e paesaggistici*), i criteri sottoposti al Comitato di sorveglianza del PSR in data 12/12/2008 considerano accoglibili le domande di aiuto per investimenti non produttivi che interessino una superficie di almeno 1.500 mq.

Una successiva valutazione, tuttavia, ha evidenziato che anche domande riguardanti elementi naturaliformi di estensione inferiore a tale limite potrebbero favorire incrementi significativi della diversità biologica, specialmente in aziende agricole di modeste dimensioni. L'autorità di gestione del PSR, in occasione della riunione del Comitato di sorveglianza del 6/6/2012, ha quindi presentato alla Commissione Europea una proposta di modifica che prevede l'adozione di una superficie minima di 500 mq. Al momento non può quindi essere assicurata la finanziabilità delle domande di aiuto che riportino per la Tipologia 1 una superficie complessiva degli interventi da realizzare inferiore a 1.500 mq; le domande con superficie compresa fra 500 e 1.500 mq potranno essere finanziate dopo l'approvazione della modifica, in subordine a quelle aventi una superficie degli interventi da realizzare pari o superiore a 1.500 mq.>;

considerato che al momento della redazione del bando la proposta di modifica del PSR era in corso di valutazione da parte dei Servizi comunitari, e pertanto, riguardo alla tipologia di intervento 1, la citata determinazione dirigenziale n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i. non poteva che prevedere che le domande con superficie oggetto di intervento compresa fra 500 e 1.500 mq fossero finanziabili soltanto dopo l'approvazione della modifica e che, di conseguenza, fossero collocate in subordine rispetto alle altre nella graduatoria delle domande accoglibili;

preso atto che in occasione dell'incontro bilaterale svoltosi in data 22/11/2012 fra Commissione Europea e Direzione Regionale Agricoltura, i funzionari comunitari hanno riferito che il Comitato per lo Sviluppo rurale, riunitosi il giorno precedente, aveva espresso parere favorevole riguardo alle

modifiche del PSR proposte dal Regione Piemonte, inclusa quella riguardante la riduzione della superficie minima richiesta per gli interventi relativi alla tipologia 1;

visto che l'approvazione della modifica da parte del Comitato per lo Sviluppo rurale è stata comunicata formalmente dal Ministero delle Politiche agricole con nota n. 4664 del 28/11/2012, con cui è stata trasmessa la pertinente decisione in via di adozione da parte della Commissione Europea;

preso atto che la dotazione finanziaria della misura risulta insufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute e che, pertanto, si rende necessario selezionare attraverso una graduatoria di merito le domande da ammettere a finanziamento fra quelle risultate accoglibili;

considerato che a seguito dell'approvazione della modifica, tutte le domande con interventi di tipologia 1 di estensione almeno pari a 500 mq devono essere considerate ugualmente accoglibili. Ai sensi dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, infatti, tali domande devono essere collocate in graduatoria esclusivamente sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza (a eccezione del criterio sopra richiamato relativo alla superficie minima, in quanto oggetto di modifica del PSR).

considerato inoltre che le domande riguardanti la realizzazione di elementi naturaliformi su limitate estensioni (comprese fra i 500 e i 1.500 mq.) possono comunque favorire incrementi significativi della diversità biologica, specialmente in aziende agricole di modeste dimensioni, si ritiene opportuno non discriminare il finanziamento di tali istanze rispetto a quelle che prevedono interventi su superfici maggiori di 1.500 mq.;

ritenuto pertanto necessario eliminare dall'allegato A della determinazione del n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i. il criterio che prevede la collocazione in subordine delle domande relative a interventi di tipologia 1 con superficie compresa fra 500 e 1.500 mq;

preso atto inoltre che nel citato allegato A della determinazione n. 771 del 14/8/2012, nella parte seconda (Procedure per la presentazione delle domande e per le successive fasi istruttorie), al punto 5 (Progetto e documentazione definitivi) e al punto 6 (Istruttoria della domanda di aiuto), si prevedeva che i progetti definitivi/esecutivi, ove previsti, fossero presentati entro il 31/12/2012 all'Ente delegato (Provincia) competente ed esaminati da quest'ultimo entro il 28/2/2013;

considerato che i termini in questione erano stati fissati tenendo conto delle scadenze del 8/10/2012 per la presentazione telematica delle domande e del 10/10/2012 per la consegna della copia cartacea, degli allegati e degli eventuali progetti collettivi;

atteso che la citata determinazione dirigenziale n. 879 del 2/10/2012 ha prorogato al 15/10/2012 e al 17/10/2012, rispettivamente, le scadenze per la presentazione delle domande per via telematica e sotto forma cartacea e ha prorogato al 24/10/2012 la scadenza per la presentazione dei progetti collettivi;

considerato che, per poter affidare al professionista abilitato la redazione del progetto definitivo/esecutivo con una ragionevole probabilità di accedere al finanziamento, è necessario che l'agricoltore sia a conoscenza della collocazione della propria domanda nella parte utile della graduatoria di merito;

tenuto conto che la predisposizione della graduatoria presuppone la valutazione dei progetti collettivi da parte dell'apposita commissione, l'acquisizione dell'esito favorevole della proposta di modifica sopra citata e la disponibilità a livello particellare di tutti gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi;

ritenuto pertanto necessario prorogare la scadenza per la presentazione dei progetti definitivi/esecutivi e, di conseguenza, il termine per la loro valutazione da parte delle Amministrazioni Provinciali;

stabilito pertanto di apportare le modifiche e le integrazioni sopra indicate;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.,  
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n.23,

#### *determina*

di modificare l'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 771 del 14 agosto 2012 e s.m.i. , recante disposizioni per la presentazione delle domande relative alla misura 216 del PSR 2007-2013, per le successive fasi istruttorie e per l'attuazione degli impegni, secondo quanto riportato nel documento allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero innanzi al capo dello stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Antonio Olivero

Allegato

Modifiche all'Allegato A della D.D. n. 771 del 14/8/2012 e s.m.i

**PARTE SECONDA**  
**PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
E PER LE SUCCESSIVE FASI ISTRUTTORIE**

**Par. 3.1.1 – CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

Il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

< Una successiva valutazione, tuttavia, ha evidenziato che anche domande riguardanti elementi naturaliformi di estensione inferiore a tale limite potrebbero favorire incrementi significativi della diversità biologica, specialmente in aziende agricole di modeste dimensioni. L'autorità di gestione del PSR, in occasione della riunione del Comitato di sorveglianza del 6/6/2012, ha quindi presentato una proposta di modifica dei criteri di selezione - poi riformulata, su indicazione dei Servizi comunitari, come modifica al PSR - che prevede l'adozione di una superficie minima di 500 mq. A seguito dell'approvazione della modifica del PSR da parte della Commissione Europea, potranno essere finanziati gli interventi relativi alla Tipologia 1 la cui estensione complessiva nell'ambito di una domanda di aiuto sia almeno pari a 500 mq.>

**Par. 5 - PROGETTO E DOCUMENTAZIONE DEFINITIVI**

Il primo capoverso è sostituito dal seguente:

<Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, o dall'assunzione da parte della Regione di un atto attestante la finanziabilità di tutte le domande accoglibili, i richiedenti devono presentare alla Provincia competente la seguente documentazione: >

**Par. 6.2. - COMUNICAZIONE DELL'ESITO**

Nel primo capoverso il secondo puntino è sostituito dal seguente:

< • per le domande che richiedono il progetto definitivo/esecutivo, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione dei progetti definitivi/esecutivi.>